

Nota informativa n°: 07/2019

Oggetto: *Il decreto crescita dopo la pubblicazione in GU*

Sommario: E' stato pubblicato lo scorso 30 aprile in GU il D.L. n. 34 del 2019 (Decreto crescita) varato lo scorso 4 aprile dal Consiglio dei Ministri e che era stato approvato con la formula "salvo intese".

Contenuto:

Con la presente nota, ad integrazione della precedente Circolare n. 14/2019 evidenziamo le modifiche e variazioni rispetto allo schema di decreto legge dello scorso 4 aprile.

REVISIONE MINI-IRES

La disciplina relativa alla mini IRES, prevista dalla legge di Bilancio 2019, viene completamente abrogata e sostituita da una nuova misura finalizzata a tassare con l'applicazione dell'aliquota IRES ridotta gli utili d'impresa non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l'IRES **con aliquota ridotta del 3,5%** a decorrere dal 2022 sul reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a **riserve diverse da quelle non disponibili** e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per il 2019 l'aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%.

Pertanto gli utili 2018 accantonati a riserva costituiscono "base" per la fruizione dell'agevolazione (sconto fiscale) sul 2019. Si segnala inoltre che rispetto alla prima



versione dell'agevolazione è stato eliminato il meccanismo di calcolo legato alla crescita delle immobilizzazioni (parametro della sommatoria tra investimenti e costo del personale da confrontare con gli utili accantonati).

La norma precisa che si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c.

E' comunque demandata ad un decreto del MEF l'attuazione della misura.

L'agevolazione spetta anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria. Le modalità attuative nonché il meccanismo di calcolo sono demandate al decreto attuativo predetto.

MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITA' IMU

Viene aumentata **dal 40% al 50%** la percentuale di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2019. Tale misura viene incrementata al:

- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- **70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.**

OBBLIGO INFORMATIVA EROGAZIONI PUBBLICHE

Viene modificata in maniera significativa la disciplina relativa alla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

In particolare, rispetto allo schema di decreto legge, con riferimento al **regime sanzionatorio**, viene previsto:

- **per il 2019 un periodo di moratoria, che si traduce nel fatto che il mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza non verrà sanzionato;**
- a decorrere invece dal 1° gennaio 2020, la mancata indicazione nella nota integrativa o sul sito Internet (per le imprese non soggette all'obbligo di bilancio e altri enti) delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l'irrogazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000. Decorsi 90



giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione scatterà la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Resta immutato l'**oggetto della comunicazione** che riguarda le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o natura, erogati dalla P.A. (es. Regioni, Province, etc..) e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013 (es. Amministrazioni indipendenti di garanzia e vigilanza) di importo superiore a 10.000 euro (in senso cumulativo). Sono escluse invece dall'obbligo di informativa:

- le agevolazioni fiscali e previdenziali e le sovvenzioni ricevute sulla base di un "regime generale" (ossia accessibili a coloro che presentano specifiche condizioni e rivolte a tutte le imprese);
- le somme percepite a titolo di corrispettivo per un prestazione svolta o retribuzione di un incarico o a titolo di risarcimento.

Il contributo deve essere pubblicato:

- per gli enti non profit (associazioni, ONLUS, fondazioni) entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o portale digitale;
- per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio va indicato in nota integrativa;
- per le imprese individuali e società di persone entro il 30.06 di ogni anno nel proprio sito internet o in quello dell'associazione di categoria di appartenenza.

ALTRE MISURE

Non sono state confermate nella versione definitiva del decreto le seguenti misure:

- MINIBOND: veniva disposta nell'ambito del Fondo Centrale di Garanzia una sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, a fronte di programmi di sviluppo aziendale nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- RICERCA E SVILUPPO: a decorrere dal periodo d'imposta 2021 e fino al 2023 il credito d'imposta veniva previsto nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo



realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019. Pertanto il regime attualmente in vigore rimane quello modificato dalla Legge di Bilancio 2019 che prevede un'aliquota generale del 25%, salvo l'applicazione del 50% per talune tipologie di spesa (spese personale dipendente impiegato in ricerca e sviluppo, contratti stipulati con enti di ricerca e università e organismi equiparati, start-up e PMI innovative per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Viene inoltre introdotto un credito d'imposta specifico per la partecipazione delle PMI a eventi/manifestazioni fieristiche. Alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, è riconosciuto per il periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto, **un credito d'imposta pari al 30%** delle spese sostenute a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di € 60.000. Il credito d'imposta viene riconosciuto fino ad un importo massimo di € 5 milioni per il 2020.

E' demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, l'elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo.

Rimangono confermate le restanti misure indicate nella circolare n. 14/2019 alla quale si rimanda integralmente per il contenuto delle singole misure.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan